

ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE AL C.C.R.L. PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA COOPERATIVE DI CONSUMO E DA CONSORZI QUESTE COSTITUITI STIPULATO IL 26.7.1965 IN ROMA -

L'anno 1966, il giorno 5 Febbraio, in Modena

tra

L' Associazione Provinciale delle Cooperative di Consumo e Distribuzione, per delega della Federazione Provinciale delle Cooperative, rappresentata dai Sig. Leonardi Adriano, Marchi Demetrio e Barberini Ivano

\*

la Federazione Provinciale Commercio ed Aggregati (FILCA) C.G.I.L. il Sindacato provinciale S.I.L.C.O.C.P. rappresentati dal Sig. Xenari Renato, Guerra Maria, Restai Angelo, Castagnetti Vito, Morselli Mario e Bartolini Albano

la Confederazione Italiana Sindacati Liberi (C.I.S.L.) rappresentata dal Sig. Pizziratti Marino

la Unione Italiana Lavoratori (U.I.L.) rappresentata dal Sig. Dotti GianCarlo e Diogoli Franco

Si è stipulato

il presente Contratto di Lavoro, Integrativo del Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro del 26.7.1965, da valere per la provincia di Modena e che sostituisce dalla data della sua entrata in vigore e per la materia da esso disciplinata, tutte le norme dei precedenti contratti o accordi provinciali, fatta salve le condizioni di migliore favore che dovranno essere mantenute.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 1 (Rif.art. 2 del CCNL)

Le mansioni non indicate nel presente accordo si intendono parificate a quelle affini.

Art. 2 (Rif.cap. 1° e 2° CCNL)

a) Segretari e Provveditori

In considerazione dello sviluppo in atto in una pa-

...

te di cooperative delle strutture aziendali che compongono un maggiore onere per personale con mansioni prevalentemente di concetto e più particolarmente i segretari e i provveditori, le parti convengono di demandare a livello aziendale, nella trattativa fra Sindacato di Azienda e i dipendenti e il Consiglio di Amministrazione l'esame di eventuali trattamenti particolari.

b) Provveditori e Ispettori

Il lavoratore assunto con l'incarico di provveditore o ispettore non proveniente direttamente dalla cooperazione di consumo sarà classificato nella categoria C-1 per un periodo di 6 mesi dopo di che, se riconfermato, sarà classificato nella categoria spettantegli.

c) Personale impiegato nei Centri Meccanografici

1 - Programmatore	B-1
2 - Operatore	B-1
3 - Addetto alle macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera, fino ad un anno di anzianità	C-4
- con anzianità superiore a 1 anno	C-2
- con anzianità superiore a 2 anni	C-1

d) Fattorini

Le retribuzioni dei fattorini vengono fissate con le seguenti percentuali in base all'età di assunzione con riferimento alla paga base mensile del dipendente della Cat. D-3

15 - 16 anni	40%
16 - 17 anni	50%
17 - 18 anni	70%

e) Personale di centri di confezionamento carni

1 - Avvolgitori o confezionatori	D-3
2 - Sezionatori	E-1

f) Personale del servizio di laboratori di assistenza elettrodomestici

1 - Tecnico diplomato fino a due anni di anzianità di servizio in tale attività	C-1
2 - Dopo due anni di anzianità di servizio in tale attività	B-3
3 - Addetti all'assistenza e servizi interni ed esterni	Cat. E

.../...

### a) Aiuto Connessione

L'aiuto connesso o aiuto bancariere è quel prestatore che non ha compiuto l'apprendistato nel settore mercologico nel quale è chiamato a prestare servizio e perché ha superato l'età o perché proviene da altri settori. L'aiuto connesso extra-alimentare persone nel raggruppamento C-4 per un periodo di 3 anni.

L'aiuto connesso o aiuto bancariere di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 7 del C.C.N.L. permane nella Cat. D, raggruppamento D-2 per un periodo di 4 anni, dopo di che sarà assorbito alla Cat. C, raggruppamento C-1.

### Borsa transitoria

Gli aiuti connessi che al 30.6.1965 erano classificati nella Cat. D, raggruppamento D-2 permarranno fino al compimento di 3 anni di anzianità nel successivo raggruppamento e saranno quindi assegnati alla Cat. C, raggruppamento C-1.

### b) Connessioni dell'alimentazione generale ed extraalimentare

- |  |     |
|--|-----|
| 1 - Per un periodo di servizio fino a 3 anni | C-1 |
| 2 - Da 3 a 5 anni                            | C-2 |
| 3 - Oltre i 5 anni                           | C-1 |

### c) Gestori

#### A)

I gerenti e gestori di negozio o spaccio che non rientrano nel raggruppamento A-2, saranno classificati ai fini della retribuzione, con riferimento al giro d'affari del negozio di cui sono gestori e più precisamente secondo quanto segue e quanto indicato nell'allegata tabella salariale.

#### Cat. B

- |   |  |
|---|--|
| 1 - Gerente o gestore di negozio o spaccio avendo un giro di affari medio mensile superiore a 6.500.000 |  |
| 2 - Idem - da 5.000.001 a 6.500.000   |  |
| 3 - Idem - da 4.000.001 a 5.000.000   |  |
| 4 - Idem - da 3.000.001 a 4.000.000   |  |
| 5 - Idem fino a 3.000.000   |  |

b)

Il giro d'affari è preso a parametro per la determinazione dei vari gruppi di cui al punto precedente.

Tale parametro sarà rivisto nel mese di Gennaio di ogni esercizio, in base all'aumento del costo della vita verificatosi nell'anno decorso, provincialmente rilevato dalla Camera di Commercio.

Quando però l'aumento del costo della vita è inferiore al 4%, non si provvederà alla detta revisione.

Ogni aumento del costo della vita che non supera il 4% è cumulativo con gli aumenti annuali successivi fino al superamento della percentuale del 4%. Al verificarsi di tale superamento si provvederà a quanto previsto al 1° Comma del presente articolo, interrompendo l'accumulazione, ripartendo da base zero e divenendo parciò influente il solo aumento successivo.

c)

Qualora le vendite del negozio ove il gestore opera raggiungano il minimo previsto nel superiore gruppo, il gestore medesimo avrà diritto alla retribuzione prevista in corrispondenza, a partire dal 1° Gennaio dell'esercizio successivo a quello in cui si è verificato, senza alcun periodo di prova.

d)

Il gestore di prima nomina, escluso quello di prima assunzione, regolato dall'art. 13 del C.C.N.L., e il gestore cui viene assegnato un negozio con giro d'affari superiore, sarà sottoposto ad un periodo di prova di mesi 6 durante il quale dovranno essere effettuati almeno 2 inventari. In tale periodo avrà tutti i doveri e tutti i diritti previsti dal C.C.N.L. e dal Contratto Integrativo per i gestori, esclusa l'acquisizione della qualifica, che spetterà alla conferma.

Qualora si verifichi assenza d'inventario il gestore è tenuto al rimborso. Tuttavia non è soggetto a licenziamento per tale motivo, salvo caso di particolare gravità previ che dovrà essere esaminato dalle Organizza-

\*/\*\*

zioni provinciali dei lavoratori e della Cooperazione.

Qualora, al termine del periodo di prova non venga confermato gestore, è inteso che manterrà l'precedente qualifica e relativo trattamento economico.

### CHIARIMENTI ALLA CLASSIFICAZIONE

#### Art. 3

Si chiarisce che il termine "anzianità di servizio" ha il preciso significato di anzianità di servizio nella categoria e nella qualifica.

#### Art. 4 (Rif.artt. 8 punto e), e 75 CCNL)

##### Compensi con mansioni Amministrative

Il personale preposto alla vendita negli spacci in assenza o mancanza del gestore o gerente, non assume mai automaticamente il trattamento economico del gestore o gerente, se la responsabilità non gli è conferita da atto sottoscritto dalle parti.

In mancanza del gestore al personale preposto alla vendita che assolve a funzioni amministrative non espressamente inerenti alla vendita (quali scritturazione di note consegne, contabilità del movimento di carico e scarico della merce ed in ogni altro caso coadiuvante la direzione in altre varie mansioni amministrative) compete la qualifica minima di concessa in C-2 e uno speciale compenso mensile di L. 8.000, pari a 96.000 annue.

A tale compenso non avrà più diritto il commesso che non svolga più le suddette mansioni.

Resta chiaro comunque che detto personale non ha le responsabilità amministrative di gestione.

##### Apprendisti

#### Art. 5 (Rif.art. 26 del CCNL)

Il trattamento economico degli apprendisti viene fissato con le percentuali sottoriportate in base all'età di assunzione e durata dell'apprendistato previsto dall'art. 18 del CCNL.

\*/..

Le percentuali vanno computate sulla paga base mensile della qualifica per la quale è stato ammesso come apprendista, cioè E-2 per operai; C-3 per commessi; C-4 per impiegati.

Assunzione a 15 anni

Durata apprendistato 3 anni

15 - 16 anni	40%
16 - 17 anni	60%
17 - 18 anni	75%
Fino al compimento apprendista	75%

Assunzione a 16 anni

Durata apprendistato 2 anni

16 - 17 anni	64%
17 - 18 anni	75%
Fino al compimento apprendista	75%

Assunzione a 17 anni

Durata apprendistato 2 anni

17 - 18 anni	60%
18 - 19 anni	80%
Fino al compimento apprendista	80%

Assunzione a 18-19 anni

Durata apprendistato 2 anni

18 - 19 anni	75%
19 - 20 anni	85%
20 - 21 anni	90%
Fino al compimento apprendista	90%

Terminato il periodo di apprendistato il lavoratore avrà diritto alla retribuzione minima spettante ai lavoratori che abbiano la stessa qualifica alla quale è stato assegnato.

Art. 6 (Rif.art. 19 del CCNL)

Il fattorino con almeno due anni di anzianità che abbia svolto contemporaneamente mansioni nelle quali venga avviato per il tirocinio di apprendistato, abbrevierà il periodo di apprendistato di un anno.

ORARIO DI LAVORO

Art. 7 (Rif.art. 31 del CCNL)

La durata dell'interruzione dell'orario di lavoro non dovrà essere inferiore alle ore 2 (due) salvo speciali deroghe da concordarsi fra le organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo. Per il personale di vendita, la interruzione dell'orario di lavoro resta subordinata agli orari stabiliti dalle Autorità competenti.

\*/\*\*

Art. 8 (Rif.artt. 28-33-34 del CCNL)

La durata normale dell'orario di lavoro è di 8 ore giornaliere e 48 settimanali, giuste le disposizioni legislative vigenti in materia.

Nei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di cui all'art. 34 del C.C.N.L., l'orario normale di lavoro :

- = per il personale di vendita è di 8,30 ore giornaliere;
- = per i gestori e gerenti è di ore 9 giornaliere.

LAVORO STRAORDINARIO

Art. 9 (Rif.art. 35 del CCNL)

Le ore di lavoro straordinario verranno retribuite con la paga normale conglobata (paga base e contingenza) [ ] maggiorata come segue:

- |  |     |
|--|-----|
| a) Lavoro straordinario diurno (dalle ore 6 alle ore 22)   | 20% |
| b) Lavoro straordinario notturno (dalle ore 22 alle ore 6) | 50% |
| c) Lavoro festivo  | 30% |

Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulativa tra di loro.

Le cooperative e i dipendenti dovranno tendere a far sì che i negozi non restino aperti oltre le 8 ore giornaliere.

Qualora per disposizione dell'Autorità i negozi dovessero avere un orario superiore di apertura, nei comuni superiori ai 30.000 abitanti, ai gestori e ai gerenti di negozi la 9<sup>o</sup> ora prestata, sarà retribuita senza maggiorazione di straordinario.

.../...

Art. 10

I gestori degli spacci alimentari di Pessa di Concordia, Vallata, n. 3 di Cernano di Maranello, n. 1 e 2 di S.Cesario, S.Matteo dell'A.O.M., i n. 3 e 4 e 5 di Castelvetro, il n. 5 di Capri, la cui retribuzione e classificazione erano regolate in base all'articolo 19 dell'Integrativo 29 Settembre 1964 con l'entrata in vigore del presente contratto sono regolate dall'art. 2 punto 1), "classificazione dei gestori".

Qualora il trattamento economico in atto al 31.12.1965 risultasse superiore al minimo tabellare (paga base e contingenza) in corrispondenza del risultato del congegno precedentemente in atto e sempre che il gestore conduca da solo lo spaccio, dovrà essere mantenuta, distintamente dalle altre componenti la retribuzione, l'importo derivante dal precedente computo della percentuale.

A tale eccedenza il gestore non avrà più diritto nel caso e dal momento in cui venga richiesta o si renda necessaria l'assunzione di altro personale o nel caso in cui il gestore medesimo sia trasferito ad altro spaccio.

COMPENSO AGLI AUTISTI DI AUTOTRENIArt. 11

I conducenti di autotreni e autocarri, indicati nella categoria D-1, qualora svolgano mansioni consegnerarie delle merci, avranno diritto ad un premio mensile di L. 4.000, pari a L. 48.000 annuali dopo un anno dall'inizio di tali specifiche mansioni.

A tale premio non avrà più diritto il lavoratore qualora sia trasferito ad altre attività.

COMPENSO COMMESI DI NEGOZI SPECIALIZZATI IN TESSUTI E CONFEZIONIArt. 12

I commessi di negozio specializzati in tessuti e confezioni, intendendosi come tali, quelli di

rividità esclusiva di tali prodotti e non reparti di negozi e agenzie a gamma merceologica multiple), classificati in C-1, hanno diritto ad un compenso non superiore di L. 10.000; valido a tutti gli effetti.

Qualora il commesso già classificato in C-1, provenga da altro settore merceologico avrà diritto al suddetto compenso dopo un anno di servizio in questo settore. A tale compenso non avrà diritto il commesso qualora non operi più in detti negozi specializzati.

#### SCATTI DI ANZIANITA' AGLI EX PERCENTUALISTI

##### Art. 13

AI dipendenti retribuiti a percentuale nel periodo 1.1.1952 al 31.12.1957, che siano tuttora attive dipendenze della cooperativa, e che non siano stati promossi ad una categoria superiore a tutto il 31 Dicembre 1960, vengono riconosciuti gli anni di servizio prestati a partire dal 1952 quale anzianità convenzionale agli effetti del numero complessivo di scatti cui hanno diritto i lavoratori trattati a retribuzione fissa.

Con tale disposizione vengono ed essere parificati i lavoratori ex percentualisti ai lavoratori retribuiti in misura fissa.

Il diritto agli scatti già noturni per la riconosciuta anzianità inizierà dall'1.4.1964, senza diritto a reattività di sorta.

#### INDENNITA' DI LICENZA MATRICO

##### Art. 14 (rif.artt. 76-91 CCNL)

A chiarimento dell'art. 76 del C.C.N.L. si precisa che per il lavoratore che sia passato da categoria non impiegatizia a categoria impiegatizia, il compenso della indennità di anzianità, verrà eseguito

come segue :

- a) per l'anzianità naturata nelle categorie non impiegatizie in base a quanto stabilito nel punto 2° dell'art. 76 del C.C.N.L.;
- b) per l'anzianità naturata come impiegato in base a quanto stabilito nel punto 1° dell'art. 91 del C.C.N.L..

### DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI

#### Art. 15 (Rif.artt. 101 e 102 del CCNL)

A integrazione di quanto previsto nell'art. 101 del C.C.N.L., si precisa che il personale addetto alla vendita è tenuto a vendere le merci al prezzo che di volta in volta verrà stabilito dalla cooperativa o da chi per essa.

E' fatto assoluto divieto al personale di vendere merce che non sia di proprietà della cooperativa.

I gestori e il personale di cui all'art. 4 sono tenuti a controfirmare i relativi mandati di consegna portanti la descrizione delle qualità delle merci, della quantità e del prezzo di vendita.

L'inosservanza delle clausole stabilite dai primi due come del presente articolo, viene punita con le sanzioni previste dall'art. 102 del C.C.N.L.

Il lavoratore ha l'obbligo di rispettare ogni altra norma regolante il servizio interno che potrà essere emanata dalla cooperativa, anche in osservanza di disposizioni di legge e regolamenti amministrativi, igienico sanitari, purchè non contrastino col presente accordo.

#### Art. 16

Per il prelievo di merci dallo spaccio per uso esclusivo familiare, è fatto obbligo al gestore, di tenere regolare libretto vistato dall'Amministrazione della cooperativa.

\*/\*\*

A fine mese riconosce le proprie spettanze, dovrà provvedere al saldo dell'eventuale debito contratto nei confronti della Cooperativa stessa.

#### Art. 17

Il gestore al quale viene affidata la responsabilità di uno spaccio è tenuto a rispondere anche dell'attività del commesso o degli altri coadiuvanti.

#### Art. 18

Gli incassi giornalieri appartengono esclusivamente alla cooperativa. Il gestore dovrà eseguire il versamento integrale nella cassa delle società nei modi e nei termini che gli saranno indicati dalla stessa.

Non è comunque concesso trattenere somme a qualsiasi titolo senza il consenso della cooperativa.

L'inosservanza di queste precise norme sono punite secondo quanto disposto dall'art. 102 del C.C.N.L..

#### COABITAZIONE, VITIO E ALLOGGIO

#### Art. 19 (Rif. art. 109 del CCNL)

La cooperativa non ha nessun obbligo di fornire e procurare l'alloggio ai propri dipendenti e alle loro famiglie. Nel caso in cui la cooperativa per ragioni strettamente connesse con il servizio conceda al gestore e ai suoi familiari l'alloggio, avrà diritto a titolo di compenso, di operare trattenuta sulla paga e stipendio (paga conglobata e contingenza), sino all'8%.

L'alloggio verrà comunque concesso dalla cooperativa solo per il periodo in cui il dipendente resterà alle dipendenze della stessa e dovrà comunicare la disdetta del contratto di affitto almeno 3 mesi prima.

PULIZIA DELLO SPACCIOArt. 20

Il materiale occorrente per la pulizia di spaccio e dei suoi accessori sarà fornito dalla cooperativa a proprie spese.

TRASFERIMENTO ALL'ALTRA COOPERATIVAArt. 21

Qualora avvenga trasferimento di personale da una cooperativa all'altra purché vi sia l'accordo fra le medesime, verranno mantenuti i diritti maturati per qualifiche, scatti e serie.

PARITA' SALARIALE PER LE DONNE E I GIOVANIArt. 22

A modifica dell'accordo nazionale dell'8.6.61 sulla parità salariale per il personale femminile, si concorda la applicazione della parità assoluta di trattamento economico e normativo a decorrere dallo 1.1.1962.

Butto il personale dipendente operaio e impiegatizio per il quale non è previsto l'apprendistato, al compimento del 18° anno di età, sarà retribuito con il salario previsto nella qualifica alla quale viene assegnato.

LAVORATORI MEMBRI DI COMITATI DIRETTIVIArt. 23

Ai lavoratori che siano membri dei Comitati Direttivi delle Confederazioni Sindacali, delle Federazioni Nazionali e Provinciali di Categoria, dei Sindacati Provinciali, saranno concessi permessi retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richieste per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. .//..

Le Organizzazioni Sindacali concordheranno i veri nominativi dei lavoratori che ricoprono le cariche sindacali.

#### CONTROVERSIAS

#### Art. 24 (Rif.art. 85 CCNL)

Si conviene che la Commissione Provinciale arbitrale di cui all'ultima comma dell'art. 85 del C.C.N.L. per dirizire le eventuali controversie, sia composta da due rappresentanti della Organizzazione Sindacale e cui i lavoratori e il lavoratore interessato aderisce, da un rappresentante della Federazione Provinciale delle Cooperative e Mutue, da un rappresentante dell'Associazione Provinciale Cooperativa Consumo e Distribuzione e se una delle parti ne ravvisasse l'opportunità, si desidererà la controversia in sede d'Ufficio Provinciale del Lavoro.

#### AUMENTO SALARIALE

#### Art. 25

Viene concordata la paga base conglobata in vigore dall'1.1.1966 e dal 1.1.1967, riportata nelle allegate tabelle salariali alle quali vanno aggiunte, al fini della determinazione della retribuzione complessiva i 34 punti di contingenza, in vigore dall'1.1.1965.

#### PREMIO DI PRODUZIONE

#### Art. 26

A partire dall'1.1.1966, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e i rappresentanti dei lavoratori hanno facoltà di discutere l'istituzione di un premio di produzione, sulla base di criteri di effettiva e concreta incentivazione ed in relazione alle reali condizioni aziendali, concordemente valutate dal Consiglio di Amministrazione e dai rappresentanti dei lavoratori.

CALIArt. 27 (Rif.art. 107 CCNL)

I cali di cui all'art. 107 del C.C.N.L. po  
tranno essere calcolati sulla base della sottoripa  
tata tabella e applicando la quota ferfettaria del  
10 0,50% (fatta eccezione in questo caso per il pro  
sciutto crudo di qualsiasi pezzatura).

Quando fra la "cooperativa e il gestore o  
gerente non si raggiunge l'accordo per il criterio  
da adottarsi al fine della determinazione dei cali,  
gli stessi dovranno essere calcolati sulla base del  
la sottoripartita tabella :

TABELLA MASSIMA DEI CALI DA APPORTARSI SULLE MERCI

- Carne suina e bovina fresca, non confezionata	2%
- Cotechini	2%
- Salsiccia	2%
- Pancetta stessa	1%
- Pancetta coppata	2%
- Pancetta arrotolata	2%
- Prodotto crudo di qualsiasi pezzatura	2%
- Salumi stagionati in genere con spago e piom bo (salumi, coppa, culatelli, cacciatori, morta delle, salame rosso, ecc).	1%
- Lardo strutto	1%
- Formaggi in genere	1%
- Pasta fresca casalinga	2%
- Prosciutto cotto	4%
- Frutta e verdura	4%
- Uova	1%
- Pane non confezionato	1%
- Pollame non confezionato	1%

TABELLE TARI

- Tonno all'olio in scatola da 5/1	15%
- Marmellata in latte da 5/1	10%
- Acciughe e carne in scatola da Kg. 2 e oltre	15%
- Concentrato di pomodoro in latte da Kg. 10	8%
- Baccalà in balle, sciolto, senza sale al netto	
- Verdure conservate in latte (giardiniera, ci polline, capperi, cetrioli, peperoni, ecc) al netto	

• / •

= Marmellata in mestelli Kg. 6 e oltre

al netto

#### TABELLA CARTA

- = Carta paglia ( gialla) L. 150 al Kg.
- = Sacchetti per zucchero: a prezzo di vendita dello zucchero
- = Carta bianca ( fioretto o capellara) L. 500 al Kg.
- = Sacchetti per caffè " 1900 al Kg.
- = Carta pergamena e uso pergamena " 800 al Kg.
- = Carta canoscio o secondo involto gratis
- = Sacchetti per pane L. 150 al Kg.

#### RISTORANTI - BAR

##### Art. 28

Per le parti non espressamente indicate si fa riferimento al C.C.N.L. Cooperativa di Consumo e Consorzi 26.7.1945 e relative integrative.



##### Art. 29

Il personale dipendente da Bar e Ristoranti viene classificato, con decorrenza I.4.1961, nel modo seguente:

#### Categorie impiegatizie

#### Retribuzione mensile dall'I.I.66 dall'I.I.67

##### Categoria B

- B.1- gestore di esercizi con incassi sup. a 3 milioni di incasso medio mensile
- B.2- gestore di esercizi con incassi fino a 3 milioni di incasso medio mensile

78.500 78.000

73.500 73.000

##### Categoria C

- C.1- Cassiere

58.900 60.600

#### Categorie operaie

- Cape cuoco

57.200 58.300

- D.1- cuoco, banconiere, caseriere di bar, ristorante e mensa

57.200 58.300

- D.2- aiuto cuoco e aiuto banconiere

54.000 55.100

- D.3- squattero e personale di fatica

52.600 53.700

\*/.

Art. 30

L'orario di lavoro è di 8 ore giornaliere e 208 mensili. Per quanto riguarda l'orario normale di lavoro per il gestore valgono le norme contenute negli artt. 7 e 8 del presente accordo.

Non sono riconosciuti i riposi extra festivi di cui all'art. 44 del C.C.N.L..

PRESENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 31

L'Associazione Provinciale Cooperative di Consumo e Distribuzione e i Sindacati dei Lavoratori, firmatari del presente accordo, concordano che i Consigli di Amministrazione invitino alle proprie sedute senza diritto di voto, una rappresentanza dei lavoratori.



.../...

PAGA BASE PER IL PERSONALE NEGOZIUTTO IN MISURA FISSARetribuzione mensiledal 1.1.1966 dal 1.1.1967Raggruppamento A.1

<u>1 - Personale con mansioni di carat-</u> <u>tere direttivo</u>	103.200	105.300
--	---------	---------

Raggruppamento A.2

<u>1 - Capo servizi tecnici, amministra-</u> <u>tivi e commerciali</u>		
<u>2 - Capo del servizio ispettivo</u>		
<u>3 - Gestore o gerente di negozio o</u> <u>spaccio con almeno 10 lavoratori</u> <u>alle proprie dipendenze, con al-</u> <u>meno un anno di funzione in tale</u> <u>qualifica nella stessa Coop.va</u>		
<u>4 - Capo Ufficio vendite acquisti</u>		
<u>5 - Altri capi di servizi non espres-</u> <u>samente indicati</u>	97.300	99.200

Raggruppamento B.1

<u>1 - Capo Ufficio</u>		
<u>2 - Ispettore</u>		
<u>3 - Segretario di cooperative con</u> <u>mansioni di concezio-</u>		
<u>4 - Provveditore di cooperative</u>		
<u>5 - Capo contabile</u>		
<u>6 - Cassiere che sovraintenda almeno</u> <u>3 casse</u>		
<u>7 - Capo officina e di laboratorio con</u> <u>la completa responsabilità sia tecnica</u> <u>che amministrativa dell'officina e la</u> <u>laboratorio stesso</u>		
<u>8 - Programmatore di Centre meccanografico</u>		
<u>9 - Operatore di centro meccanografico</u>	76.500	76.000
<u>10 - Gerenti e gestori di negozio e spac-</u> <u>cio che non rientrino nel raggrup-</u> <u>pamento A.2 :</u>		
<u>a) gerente o gestore di negozio o spac-</u> <u>cio avendo un giro di affari medio annuo</u> <u>superiore a 6.500.000</u>	81.500	83.100

.../...

Retribuzione mensiledall'1.1.1966 dall'1.1.1967

b) Idem- dai 5.000.001 al 6.500.000	79.000	80.600
c) Idem- dai 4.000.001 al 5.000.000	76.500	78.000
d) Idem- dai 3.000.001 al 4.000.000	65.400	66.700
e) Idem- fino ai 3.000.000	63.400	64.700

Raggruppamento B.2.

- 1- Capo reparto spaccio anche con mansioni di vendita che abbia responsabilità del proprio reparto o spaccio oppure 3 persone addette alla vendita e impiegati alle proprie dipendenze  
 2 - Contabile con mansioni di concetto  
 3 - Segretario di direzione con mansioni di concetto  
 4- Magazziniere consegnerario e con responsabilità tecnica e amministrativa, oppure con almeno 3 persone con funzioni impiegatizie alle proprie dipendenze  
 5- Determinatore dei costi nelle cooperative che svolgono un ruolo produttivo  
 6- Enotecnico diplomato enologo e tecnico clearing  
 7- Chimico di laboratorio

74.600 76.400

Raggruppamento B.1.

- 1- Vetrinista  
 2- Altre persone con mansioni analoghe di concetto e non espressamente citate nella predetta elencazione  
 3- Elettrotecnico e radiotecnico diplomati dopo due anni di anzianità di servizio in assistenza elettrodomestici

73.500 75.000

Raggruppamento C.1

- 1- Contabile d'ordine  
 2- Cassiere comune  
 3- Commissario di vendita o banconiere con anzianità di qualifica oltre 5 anni  
 4- Elettrotecnico e radiotecnico diplomati fino a due anni di servizio in assistenza elettrodomestici

\*/..

19.-

Retribuzione mensile

dall'1.1.1966 dall'1.1.1967

- 5- Addetto alle macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante ta<sup>stiera</sup>ra dopo 2 anni di anzianità

59.400 60.600

Raggruppamento C.2.

- 1- Aiuto contabile  
2- Addetto alle macchine calcolatrici  
3- Personale addetto alla cassa e ai registratori di cassa nei negozi e spacci, escluso quelli a libero servizio e i supermercati  
4- Baattori, esclusi i fattorini portapacchetti all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo  
5- Stenodattilografo  
6- Addetto all'alzettamento delle vetrine secondarie  
7- Addetto alle macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante ta<sup>stiera</sup>, dopo un anno di anzianità  
8- Commissario di vendita o banconiere con anzianità di qualifica da 3 a 5 anni  
9- Magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita  
10- Commissario di magazzino, preparatore di commissioni (escluso il personale di cooperative esercenti il commercio all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento manuale delle merci alla loro consegna ai clienti) tale personale è compreso fra quelli con mansioni impiegatizie

57.800 59.000



Raggruppamento C.3.

- 1- Faturista  
2- Commissario di vendita o banconiere con anzianità di qualifica fino a 3 anni  
3- Impiegato addetto al riscontro e al controllo delle vendite  
4- Pratico di laboratorio chimico

54.600 55.700

\*/\*

Retribuzione mensile  
dell'1.1.1966 - dall'1.1.1967

Raggruppamento C.4.

1- Dattilografo		
2- Aiuto commesso e aiuto banconiere dei settori extralimentari		
3- Scritturale		
4- Archivista, protocollista		
5- Schedarista		
6- Addetto agli indirizzi		
7- Addetto al centralino telefonico		
8- Altro personale con mansioni analoghe di ordine non espressamente comprese nella predetta elencazione		
9- Addetto alle macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera fino a 1 anno di anzianità	55.900	55.000

Nota ai salari che seguono nella D e E

Quantunque il salario per il personale non impiegatizio debba essere computato a settimana ed orario, per sole regioni pratiche è qui riportato ragguagliato a mese

Raggruppamento D.1

1- Conducenti di autocarri e autotreni	57.200	58.300
--	--------	--------

Raggruppamento D.2.

1- Aiuto commessi fino a 4 anni di anzianità per i generi sottoclassificati: Alimentazione generale compreso piatti cheria, frutta e verdura, latte e derivati (senza licenza di P.S.) pane e pasta e comunque quanto contenuto nei punti 1 e 2 dell'art. 6		
2- Usciere		
3- Imballatore		
4- Impaccatore		
5- Autista		
6- Conducente di moto furgone	54.000	55.1000

\*/\*\*

Retribuzione mensile  
dall'1.1.1966 dall'1.1.1967

Raggruppamento D.3.

- 1- Fattorino
- 2- Portapacchi (personale addetto alla consegna con o senza facoltà di esazione)
- 3- Custode
- 4- Guardiano notturno
- 5- Guardiano di deposito
- 6- Avvolgitore confzionatore
- 7- Portiere
- 8- Conducente di veicoli a trazione animale
- 9- Ascensorista

52.600                    53.700

Raggruppamento D.4.

- 1- Personale di fatica addetto alla pulizia
- 2- Altre persone subalterne e auxiliarie con mansioni analoghe

51.500                    52.500

Raggruppamento E

- |                             |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|
| E.1- Operario specializzato | 57.100 | 58.200 |
| E.2- Operario qualificato   | 54.800 | 55.900 |
| E.3- Operario comune        | 53.700 | 54.800 |

Fatterini (Cat. D.3.)

- |                   |              |        |        |
|-------------------|--------------|--------|--------|
| Età di assunzione | 15 - 16 anni | 21.040 | 21.480 |
| Età di assunzione | 16 - 17 anni | 31.560 | 32.220 |
| Età di assunzione | 17 - 18 anni | 36.820 | 37.590 |

Apprendisti Commesai (Cat. C.3.)

Età di assunzione 15 anni  
durata apprendistato 3 anni

- |  |        |        |
|--|--------|--------|
| 15 - 16 anni                           | 21.040 | 22.280 |
| 16 - 17 anni                           | 32.760 | 33.420 |
| 17 - 18 anni                           | 40.950 | 41.775 |
| fine del compimento dell'apprendistato | 40.950 | 41.775 |

\*/..

Retribuzione mensile  
dall'1.1.1966 - dell'1.1.1967

Assunzione a 16 anniDurata apprendistato 2 anni

16 - 17 anni	32.760	33.420
17 - 18 anni	40.950	41.775
<b>fino al compimento dell'apprendistato</b>	<b>40.950</b>	<b>41.775</b>

Assunzione a 17 anniDurata apprendistato 2 anni

17 - 18 anni	32.760	33.420
18 - 19 anni	43.680	44.560
<b>fino al compimento dell'apprendistato</b>	<b>43.680</b>	<b>44.560</b>

Assunzione a 18 anniDurata apprendistato 2 anni

18 - 19 anni	40.950	41.775
19 - 20 anni	45.410	47.345
20 - 21 anni	49.140	50.130
<b>fino al compimento dell'apprendistato</b>	<b>49.140</b>	<b>50.130</b>

DURATA DEL CONTRATTOArt. 33

Il presente accordo avrà vigore dal 1° Gennaio 1966. Scadrà il 31 Dicembre 1967 e si intenderà tacitamente rinnovato per gli anni successivi qualora non ne sia fatta disdetta da una delle parti stipulanti, a mezzo lettera raccomandata, almeno 3 mesi dalla scadenza e così di anno in anno.

p. F.I.L.C.A.M.B.-C.S.I.L. Provincialep. U.I.L. Provincialep. L'A.P.C.C.p. L'UFFICIO LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE DELLA PROVINCIA DI MODENA